

Esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Esposto alla Procura della Corte dei Conti, Firenze

Il sottoscritto, Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (Ba) il 20/02/1953, in proprio e nella sua qualita' di presidente dell'Aduc, Associazione per i diritti degli Utenti e Consumatori) con sede a 50129 Firenze, via Cavour 68 tel.0552302266, fax 0552302452 E-mail aduc@aduc.it

espone quanto segue

La giunta regionale Toscana, guidata dall'ex assessore per il "DIRITTO ALLA SALUTE" Enrico Rossi, con il consenso dell'attuale assessore al "DIRITTO ALLA SALUTE" Daniela Scaramuccia, in data 4 aprile ha deliberato una variazione di bilancio con la quale vengono tolti 30 milioni dal capitolo 23026 (fondo per la non autosufficienza) per essere trasferiti al capitolo 2302 (fondi per le aziende sanitarie). Contemporaneamente ha prelevato 18 milioni di euro dal fondo di riserva spese obbligatorie.

In data 26 aprile, con una seconda delibera, il governo regionale ha destinato l'intera somma, 48 milioni di euro di cui 30 tolti da un pubblico servizio, per ripianare il deficit dell'Asl di Massa. Le due operazioni sono state portate avanti in gran segreto.

Succede che, per coprire il «buco» dell'Asl di Massa del quale si conoscono i responsabili, coloro che dovrebbero garantire il "DIRITTO ALLA SALUTE" a tutta la cittadinanza e in particolare ai soggetti più fragili, hanno deciso di negare questo diritto a circa 2000 anziani non autosufficienti privandoli del "Servizio pubblico" destinato alla tutela della loro salute.

Come è noto, per precisi ed ineludibili riferimenti normativi le cure necessarie ai soggetti di cui sopra, rientrando nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) devono essere obbligatoriamente garantite dalla Regione nel rispetto della normativa vigente costituita da:

legge 833/1978

"le USL devono provvedere "alla tutela della salute degli anziani non autosufficienti, anche al fine di prevenire rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione"

D.lgs 502/92

"Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza

Art. 1:

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

2- Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

Art. 2 - Competenze regionali

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

legge 328/2000

Art 15 - comma 1.

Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

Art. 22. - comma 2. lett. "g"

Secondo il quale l'erogazione delle prestazioni in favore di persone anziane o disabili, deve essere garantita dalla disciplina regionale: "interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio"

Art. 26, comma 1.

"L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili."

DPCM 29/11/2001

le cure di cui sopra devono essere accompagnate dalle funzioni socio-assistenziali domiciliari o residenziali attribuite ai Comuni, che devono ritenersi aggiuntive e non alternative ai compiti della Sanità.

Una Normativa, quella citata, ben articolata che indica con certezza assoluta il diritto degli anziani non autosufficienti ad essere curati dal SSN, senza dovere attendere in lista d'attesa.

Sulla questione, a sgombrare il campo da ogni dubbio, è recentemente intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n°1607 del febbraio 2011. I giudici del più alto grado della giustizia amministrativa, ribadita la natura di pubblico servizio chiamato a garantire agli anziani non autosufficienti le loro cure che sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, hanno giudicato anticostituzionali le leggi regionali che non rispettano i principi imposti dallo Stato atti a garantire un livello uniforme di assistenza su tutto il territorio nazionale.

Fatto che appare di gravità assoluta perché toglie un servizio pubblico destinato alla tutela della salute dei soggetti più fragile del sistema sanitario, obbligandoli a pagare di tasca propria rette di circa 3000 Euro/mensili o addirittura a rinunciare alle cure.

Una operazione, quella del Governo regionale, con la quale negando il diritto alle cure ad oltre 2000 anziani, considerando che la retta sanitaria è pari a 1500 Euro/ cadauno mensile, si distraggono dal Servizio pubblico per la tutela della salute ben 36 milioni di Euro in un anno

Tutto ciò esposto,

SI CHIEDE

A codeste spett.li Procure di verificare se nei fatti sopra narrati vi siano profili penalmente rilevanti

Vincenzo Donvito



Firenze, 4 Maggio 2011